

FICHE AMENDEMENT

Proposition d'amendement à l'Article : 30

Proposition d'amendement au protocole:

Déposée par Madame ou Monsieur : Gianfranco FINI – Francesco SPERONI

Qualité : - Membre - Suppléant

Articolo 30: Politica di sicurezza e di difesa comune

1. **La politica estera e di sicurezza comune comprende tutte le questioni relative alla sicurezza dell'Unione, ivi compresa la definizione progressiva di una politica di difesa comune, che condurrà a una difesa comune non appena il Consiglio europeo, deliberando all'unanimità, avrà deciso in tal senso. In tal caso il Consiglio europeo raccomanda agli Stati membri di adottare tale decisione secondo le rispettive norme costituzionali.**

La politica di sicurezza e di difesa comune, ~~che costituisce parte integrante della politica estera e di sicurezza comune,~~ assicura che l'Unione disponga di una capacità operativa ricorrendo a mezzi militari e civili. L'Unione può schierare tali mezzi in missioni al suo esterno ai fini del mantenimento della pace e del rafforzamento della sicurezza internazionale, conformemente ai principi della Carta delle Nazioni Unite.

- ~~2. La politica di sicurezza e di difesa comune comprende la definizione progressiva di una politica di difesa comune dell'Unione. Questa condurrà a una difesa comune non appena il Consiglio europeo, deliberando all'unanimità, avrà deciso in tal senso. In tal caso il Consiglio europeo raccomanda agli Stati membri di adottare tale decisione secondo le rispettive norme costituzionali.~~

La politica dell'Unione a norma del presente articolo non pregiudica il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa di taluni Stati membri, rispetta gli obblighi di alcuni Stati membri i quali ritengono che la loro difesa comune si realizzi tramite l'Organizzazione del trattato del Nord atlantico (NATO), nell'ambito del trattato dell'Atlantico del Nord, ed è compatibile con la politica di sicurezza e di difesa comune adottata in tale contesto.

3. Gli Stati membri mettono capacità militari e civili a disposizione della politica di sicurezza e di difesa comune per contribuire al conseguimento degli obiettivi definiti dal Consiglio.

Gli Stati membri s'impegnano a migliorare progressivamente le loro capacità militari. **A tal fine** è istituita un'Agenzia europea **di capacità militari** ~~per gli armamenti e la ricerca strategica, i cui compiti sono individuati nell'art. 19 della seconda parte della presente Costituzione.~~ ~~incaricata di individuare le esigenze operative, promuovere misure per rispondere a queste, contribuire a individuare e, se del caso, mettere in atto qualsiasi misura utile a rafforzare la base industriale e tecnologica del settore della difesa, nonché di assistere il Consiglio nella valutazione del miglioramento delle capacità militari.~~

Anche gli Stati membri che costituiscono tra loro forze multinazionali possono mettere tali forze a disposizione della politica di sicurezza e di difesa comune.

4. Le decisioni relative all'attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune, comprese quelle inerenti all'avvio di una missione di cui al presente articolo, sono adottate dal Consiglio **europeo** che delibera all'unanimità su proposta del ministro degli affari esteri dell'Unione o di uno Stato membro. Il ministro degli affari esteri può proporre, se del caso congiuntamente con la Commissione, il ricorso sia ai mezzi nazionali sia agli strumenti dell'Unione.
5. Il Consiglio può affidare lo svolgimento di una missione, nell'ambito dell'Unione, a un gruppo di Stati membri. Lo svolgimento di detta missione è disciplinato dalle disposizioni della Parte II, Titolo B, articolo 18 della Costituzione.
6. Gli Stati membri che rispondono a criteri elevati in termini di capacità militari, **stabiliti dal Consiglio europeo all'unanimità su proposta del ministro degli affari esteri dell'Unione o di uno Stato membro**, e che hanno sottoscritto tra loro impegni più vincolanti in materia ai fini delle missioni più impegnative, **instaureranno** ~~instaurano~~ una cooperazione strutturata nell'ambito dell'Unione. Detta cooperazione è disciplinata dalle disposizioni della Parte II, Titolo B, articolo 20 della Costituzione.
7. Finché il Consiglio europeo non avrà deliberato in conformità del paragrafo 2, è instaurata nell'ambito dell'Unione una cooperazione più stretta in materia di difesa reciproca. A titolo di detta cooperazione, qualora uno degli Stati che vi partecipano subisca un'aggressione armata

nel suo territorio, gli altri Stati partecipanti gli prestano, in conformità delle disposizioni dell'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, aiuto e assistenza con tutti i mezzi in loro possesso, militari e di altro tipo. Le modalità di partecipazione e di funzionamento relative a detta cooperazione, nonché le procedure decisionali che le sono proprie, figurano nella Parte II, Titolo B, articolo 21 della Costituzione.

8. Il Parlamento europeo è consultato sui principali aspetti e sulle scelte fondamentali della politica di sicurezza e di difesa comune ed è informato in merito al suo sviluppo.

Explication éventuelle :